

2 maggio 2017



RIFORMA APPALTI

Spinta ai contratti da appalti integrati e prezzo più basso

Italia Oggi7 pag. 2 del 1/05/2017

Tutele rafforzate per piccole e medie imprese

Italia Oggi7 pag. 3 del 1/05/2017

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Nulla osta paesaggistici svincolati dai titoli edilizi

www.quotidiano.ilsole24ore.com del 1/05/2017

PARTITE IVA

Iva, giro di vite contro i furbetti delle compensazioni di crediti

Italia Oggi7 pag. 6 del 1/05/2017

Precedenza ai debiti scaduti

Italia Oggi7 pag. 7 del 1/05/2017

PRECOMPILATA

Casa, farmaci, polizze: tutte le trappole della precompilata

www.quotidiano.ilsole24ore.com del 1/05/2017

ROTTAMAZIONE CARTELLE

Quattro chance dopo la rottamazione

www.quotidiano.ilsole24ore.com del 1/05/2017

PERITI INDUSTRIALI

Periti industriali, la crescita passa dal multilinguismo

www.trentinocorrierealpi.gelocal.it del 28/04/2017

CASSE DI PREVIDENZA

Arpinge, guadagnare con l'economia reale la ricetta delle tre Casse

La Repubblica - Affari & Finanza pag. 37 del 1/05/2017

Le misure del decreto correttivo del dlgs n. 50/2016. Sì a procedure di affidamento miste

Spinta ai contratti da appalti integrati e prezzo più basso

DI GIANNI MARCO
DI PAOLO*

In arrivo facilitazioni e tutele per le piccole e medie imprese, nel nuovo decreto correttivo del Codice appalti.

Il testo del decreto legislativo correttivo del dlgs n. 50/2016 si caratterizza, infatti, per una serie di misure che direttamente o indirettamente vanno nella direzione della tutela delle micro, piccole e medie imprese.

Se da un lato, in effetti, non è possibile affermare che il nuovo pacchetto normativo sia esclusivamente volto alla tutela di tali operatori economici minori, non mancando disposizioni che sembrano andare nella direzione contraria, diversi sono gli strumenti che possono servire a risolvere concretamente alcune problematiche del dlgs n. 50/2016, andando nella direzione voluta dal mercato degli operatori economici nazionali, ancora caratterizzato da frammentarietà.

Si pensi, partendo da quella che deve essere considerata la «fonte» delle procedure di affidamento di contratti (quanto meno nei lavori), alle misure sulla progettazione e all'appalto integrato.

In relazione a tale aspetto, il neo comma 4-bis dell'art. 216 del dlgs n. 50/2016 pre-

Cosa cambia per avere più trasparenza

- Al fine di garantire la massima terzietà, sopra il milione di euro, il presidente della Commissione di gara non potrà più essere interno all'Amministrazione
- Nel caso di procedure negoziate per lavori fino a 1 milione di € il numero minimo da invitare è di 15 imprese. Per forniture e servizi sotto le soglie comunitarie debbono invitarsi 10 imprese
- La qualificazione delle stazioni appaltanti rimane anche se il periodo di riferimento per i requisiti è di 5 anni
- Per le varianti che le p.a. comunicano all'Anac non c'è il termine entro cui Anac esercita i poteri dell'art. 213 del dlgs 50. Non sussiste, quindi nessun silenzio-assenso

vede una eccezione alla regola già prevista dall'art. 59, comma 1, che vieta in sostanza il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori. In virtù di tale eccezione, in effetti, tale divieto non varrà per le opere i cui progetti definitivi risultino definitivamente approvati dall'organo competente alla data di entrata in vigore del Codice dei contratti (in definitiva, al 20/4/2016).

All'effetto pratico, pertanto, per almeno un anno dall'entrata in vigore del decreto correttivo (il quale, peraltro, a differenza del dlgs n. 50, entrerà in vigore decorsi quindici giorni dalla data

della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*) potranno essere esperite procedure di affidamento di prestazioni miste di progettazione e di esecuzione lavori.

Si tratta di una misura che dovrebbe consentire, presumibilmente a stazioni appaltanti della caratura di Anas spa, di utilizzare progetti definitivi già approvati prima dell'entrata in vigore del dlgs n. 50/2016 e che erano stati messi nel cassetto in vignenza del divieto di affidamento di prestazioni miste di progettazione ed esecuzione lavori.

Nella medesima direzione, si consideri l'ulteriore disposizione normativa che

consentirà il ricorso al criterio del prezzo più basso nei lavori per contratti di importo pari o inferiore a 2 milioni di euro (a dispetto della previgente soglia di un milione di euro).

Tale procedura consentirà alle stazioni appaltanti di procedere assai più speditamente, evitando in tale significativa soglia il più oneroso e complesso criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

In tal caso, il nuovo comma 4, art. 95, lett. a) del dlgs n. 50/2016 prevede, infatti, che può, e non deve, essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i lavori di importo pari o inferiore a 2 milioni

di euro, quando l'affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie. Deve ritenersi, quindi, non con procedure negoziate, e a condizione che a base di gara venga posto un progetto esecutivo.

Se ne ricava, in definitiva, che il criterio del prezzo più basso potrà essere utilizzato nei lavori fino alla soglia di 2 milioni, con obbligo di applicare le procedure ordinarie già per gli affidamenti di importo superiore a un milione, salvo l'obbligo di applicare oltre soglia di 2 milioni sempre il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Per converso, un'ulteriore novità apportata dal decreto correttivo consente, sempre nelle ipotesi di ricorso al criterio del prezzo più basso e sempre nei limiti della soglia di 2 milioni, la facoltà di prevedere l'esclusione automatica delle offerte anomale.

Ulteriori novità sono poi contenute con riferimento alla disciplina dei contratti sotto soglia comunitaria (art. 36. dlgs n. 50/2016), laddove da un lato il decreto correttivo tende a semplificare gli affidamenti di importo inferiore a 40 mila euro (consentendosi di fatto l'affidamento «anche senza previa consultazione di due o più operatori economici»), mentre dall'altro introduce un importante

Il cambiamento viaggia su tre direttrici: maggiore trasparenza, rilancio

Con l'emanazione del decreto correttivo si è conclusa una ulteriore fase della riforma del Codice dei contratti e delle concessioni, quella prevista dalla legge delega n. 11 del 28 gennaio 2016 (art. 1, comma 12, lett. e), secondo cui entro un anno dall'entrata in vigore del dlgs 50/2016 il governo poteva emanare disposizioni integrative e correttive.

Si tratta di un provvedimento composto di oltre 130 articoli che introducono 441 correzioni e/o modifiche in molteplici istituti, in parte confermando l'originaria impostazione, in parte ripensandone l'articolazione e, in parte ancora, ridefinendone i contenuti. Il tutto con una tecnica legislativa a pioggia, che richiederà la compilazione di un testo coordinato.

Il dlgs 50 dello scorso anno aveva, tra gli altri, lo scopo di semplificare il sistema. L'art. 1, comma 1, lett. e) della legge delega affidava al governo il compito di semplificare e riordinare il quadro normativo vigente nella convinzione che per combattere la corruzione fossero necessarie poche regole ma

certe, precise e soprattutto sicure nell'applicazione. A un anno dall'entrata in vigore del dlgs 50/2016, tuttavia, l'opera di semplificazione è appena iniziata. Nel dettaglio, per reprimere la corruzione dilagante sono stati introdotti molteplici controlli (anche con poteri sanzionatori diretti da parte dell'Anac, ora in parte ridimensionati) che hanno spinto i pubblici funzionari a rifuggire da qualunque decisione operativa. In definitiva, essendo la materia molto complessa

e per di più in assenza di interpretazioni coerenti e conseguenti, si è assistito in questi mesi a una progressiva riduzione di tutte le attività legate alla contrattualistica pubblica, con effetti molto negativi sul sistema economico e produttivo in genere e per gli interessi della collettività. Il tutto, quindi, aggravato dal rischio insito nelle profonde innovazioni introdotte con il dlgs 50/2016 e dalla presenza di una sorta di work in progress per la completa definizione del quadro normativo.

La riduzione degli appalti (soprattutto quelli per infrastrutture) dall'entrata in vigore del codice, è stata, così, notevolissima. Ciò al punto che il governo ha ritenuto di introdurre nuove norme

per ridare impulso al settore. In alcuni casi, il governo è addirittura tornato sui suoi passi reintroducendo istituti un anno fa aboliti. Si pensi all'appalto integrato che, sia pure in modo temporaneo, viene riammesso. Peraltro, c'è a dire come l'attuale correttivo sia anch'esso fonte di nuovo cambiamento, continuando work in progress.

È pur vero che si perfeziona l'impianto normativo del dlgs 50/2016 e se ne confermano i pilastri fondamentali. Tuttavia le integrazioni e le modifiche, sia quelle più semplici e di ordinamento, sia quelle volte a migliorare l'efficacia di alcuni istituti, sia quelle addirittura più rilevanti, comportano una nuova fase di studio e di apprendimento da parte dei soggetti chiamati a dar corso alle procedure (di scelta del contraente ed esecutiva) che andrà ben oltre i 15 giorni di vacatio legis, questa volta prevista espressamente nel correttivo, per l'entrata in vigore delle nuove modifiche normative.

Volendoci, poi, in un quadro d'insieme, considerare le principali linee direttrici del correttivo, dobbiamo evidenziarne al-



Raffaele
Cantone

Tutele rafforzate per piccole e medie imprese

principio di «rotazione degli affidamenti» che va ad aggiungersi al principio di rotazione degli inviti.

Allo stesso modo (cfr. nuove versioni delle disposizioni di cui alle lett. b) e c), comma 2, art. 36 del dlgs n. 50/2016) nell'ottica dell'ampliamento della platea concorrenziale, vengono aumentati significativamente in tutte le procedure sotto soglia comunitaria i numeri dei soggetti invitati (in una escalation virtuosa che prevede ora nei vari step dieci e quindici operatori economici in luogo degli originali cinque e dieci).

Ancora, nei mercati elettronici di cui al comma 6, art. 36 del dlgs n. 163/06, per gli affidamenti di importo inferiore a 40 mila euro, viene previsto l'obbligo di verifica del possesso dei requisiti nei confronti dell'aggiudicatario.

Sempre in tema di appalti sotto soglia comunitaria, peraltro, il nuovo comma 7, art. 36 del dlgs n. 136, affida all'Anac un nuovo compito, vale a dire quello di indicare nelle linee guida dedicate all'argomento specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata nonché di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale.

Ciò imporrà, evidentemente, una revisione o una correzione della linea guida n. 1/2016, già adottata

Le modifiche per rilanciare il settore

- Per i progetti definitivi approvati prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016 è possibile ricorrere all'appalto integrato
- Le gare con massimo ribasso ed esclusione delle offerte anomale con metodo antiturbativa possono essere fatte sino a 2 ml
- Le opere di manutenzione ordinaria di importo fino a 2,5 ml. potranno essere appaltate sulla base di un progetto semplificato
- Vengono previsti aiuti per le piccole e medie imprese. In particolare, per i requisiti di qualificazione si fa riferimento agli ultimi 10 anni
- Per le imprese (piccole e medie) locali viene prevista sia una riserva di posti nelle gare, sia una riduzione delle garanzie
- Nel subappalto rimane il limite del 30%, ma il ricorso all'istituto non è più affidato alla P.A. (gara per gara) ma avviene secondo regole fisse valide per tutte le gare
- Nel PPP il contributo pubblico sale dal 30% al 49%
- Il rating di impresa è facoltativo e comporta premialità nella fase di valutazione dell'offerta

dall'Autorità anticorruzione sul tema degli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria.

Tale necessità, del resto, si porrà in generale per tutti gli atti attuativi del dlgs n. 50 già adottati, dovendosi evidenziare, peraltro, che ancora troppi ne mancano all'appello, i quali necessariamente dovranno essere sintonizzati con il Codice dei contratti, così come modificato dal decreto correttivo.

Ulteriori novità significative provengono in tema di compagini associative (cfr. i nuovi artt. 47 e 48 del dlgs n. 50, così come modificati dal

decreto correttivo), intendendosi per tali tutti gli istituti di aggregazione previsti dal Codice dei contratti (consorzi di vario genere, reti di impresa e raggruppamento), laddove nel corpus normativo di modifica del dlgs n. 50/2016 il leitmotiv sembra essere quello di una facilitazione delle aggregazioni (questo, evidentemente, nell'ottica comunitaria della tutela della piccole e medie imprese), nonché quello della relativizzazione evidente del principio di immodificabilità soggettiva degli aderenti alle compagini associative, seppure con la previsione di

taluni paletti.

Si segnala, inoltre, il nuovo comma 2-bis dell'art. 41 del dlgs n. 50/2016, a mente del quale è fatto divieto di porre a carico dei concorrenti, nonché dell'aggiudicatario, eventuali costi connessi alla gestione delle piattaforme telematiche di negoziazione.

La norma è espressione del principio di ampliamento della platea concorrenziale e della conseguente riduzione degli oneri di partecipazione alle procedure di affidamento in capo agli operatori economici (in tale direzione si segnala che il soccorso

istruttorio non sarà più a pagamento) ai quali, pertanto, non può più essere chiesto il sostenimento dei costi di gestione delle piattaforme.

Infine, l'ultima indicazione, ma non certo per ordine di importanza, concerne l'introduzione il principio di «unicità dell'invio», secondo il quale ciascun dato rilevante nell'ambito della contrattualistica pubblica dovrebbe essere fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non potendo essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ed essendo per di più reso disponibile dal sistema informativo ricevente.

Tale principio si applica, in effetti, ai dati relativi a programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché a tutte le procedure di affidamento e di realizzazione di contratti pubblici soggette al codice, e a quelle da esso escluse, in tutto o in parte, ogni qualvolta siano imposti obblighi di comunicazione a una banca dati.

Si tratta di un principio di civiltà giuridica e di certezza del diritto, che se correttamente applicato, potrebbe addirittura agevolare e semplificare enormemente il dialogo tra soggetti preposti all'indizione e gestione delle procedure di evidenza pubblica e gli operatori economici, concentrando auspicabilmente l'attenzione del sistema sulla qualità delle offerte e sulla corretta esecuzione delle commesse.

** managing partner
Studio Legale
Associato Piselli
& Partners*

del settore, controlli sulla spesa pubblica e sui tempi di pagamento

meno tre. In primo luogo, quelle che confermano l'impianto del dlgs 50/2016 assicurando una maggiore trasparenza del sistema in chiave di lotta alla corruzione; in secondo luogo, quelle che considerano alcuni istituti (reintroducendoli o togliendoli) in chiave di rilancio del settore; infine, quelle che riguardano il momento della spesa pubblica sia sotto il profilo della tempistica dei pagamenti che sotto il profilo di controlli.

Oltre a interventi in queste tre direttrici, si possono richiamare altre modifiche rilevanti tra le quali: il fatto che il general contractor sarà utilizzabile solo per affidamenti oltre i 150 milioni di euro; la distinzione fra costo della manodopera e i costi di sicurezza da indicarsi nel progetto; nel contenzioso arbitrale si dovranno utilizzare le nuove regole anche se il contratto è stato stipulato prima dell'entrata in vigore del dlgs 50/2016; i compensi, nelle gare di progettazione, dovranno tener conto dei parametri utiliz-

Tempi e controlli della spesa pubblica

- Per i pagamenti, dopo l'approvazione del SAL la p.a. ha 45 gg di tempo per l'emissione del certificato di pagamento
- Nei casi di estrema urgenza si inizia l'esecuzione sulla base di autodichiarazioni. I pagamenti potranno avvenire solo a seguito di verifica dei requisiti. In caso di verifica negativa scatta il recesso della p.a.
- Disciplina meno favorevole per l'anticipazione la cui corresponsione è commisurata al valore di aggiudicazione previa fidejussione per un importo pari all'anticipazione maggiorata degli interessi legali

zati dalle tabelle del ministero della giustizia. Da ultimo, si segnala anche la soppressione del Collegio consultivo tecnico previsto dall'art. 207, soppressione fatta forse in maniera affrettata e senza che l'istituto in parola abbia mai funzionato.

Quanto alla scelta del contraente occorre, infine, segnalare come il correttivo vada nel senso di un

nuovo allargamento del sistema del massimo ribasso, attenuato dall'esclusione dell'offerta anomala attraverso il meccanismo a sorteggio (c.d. antiturbativa). Il ricorso a tale sistema sarà possibile fino a gare di valore pari o inferiori a 2 milioni di euro.

Si amplia, così, la possibilità per la p.a. di ricorrere a sistemi automatici in luogo dell'offerta economi-

camente più vantaggiosa, che rimane peraltro, il sistema di scelta del contraente usuale e sempre possibile.

Ed è anche rilevante l'allargamento del numero dei partecipanti nelle procedure negoziate tra i 40 mila e i 150 mila euro (da 5 a 10 imprese) e nei contratti sotto soglia fino a 1 milione di euro (15 imprese per lavori e 10 imprese per forniture e servizi). In tal modo si registra una importante apertura alla concorrenza nell'ottica di una rotazione effettiva degli operatori economici.

In conclusione, siamo in presenza di un provvedimento che introduce notevoli modifiche al codice degli appalti e delle concessioni, modifiche la cui rilevanza potrà essere ben apprezzata in funzione dell'auspicata ripresa del settore della contrattualistica pubblica.

*Pierluigi Piselli
Founding Partner Studio
Legale Associato Piselli &
Partners*

Autorizzazioni. Il Dpr 31/2017 ha snellito i via libera ambientali per i lavori di lieve entità

Nulla osta paesaggistici svincolati dai titoli edilizi

Diverse sia la classificazione che la definizione degli interventi

Il nuovo regolamento sulle autorizzazioni paesaggistiche (Dpr del 13 febbraio 2017, n.31) per gli interventi di lieve entità ha individuato le opere che non necessitano del nulla osta e ampliato l'elenco di quelle per quali è prevista una procedura semplificata, con l'obiettivo di ridurre gli adempimenti e semplificare i procedimenti autorizzativi.

Chi intende eseguire dei lavori deve però prestare attenzione al fatto che fra autorizzazione paesaggistica e titolo abilitativo edilizio non c'è una corrispondenza assoluta: non è cioè per nulla scontato che un intervento che non richiede più il nulla osta paesaggistico rientri anche fra le opere in edilizia libera.

IL Dpr 31/2017

Sono 31 i gruppi di interventi edilizi, di arredo urbano, di manutenzione di alvei e impianti vari, localizzati nelle aree vincolate di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, che possono essere realizzati senza l'autorizzazione paesaggistica. Il loro elenco è riportato in uno dei due allegati al Dpr 31/2017, che contiene il regolamento con il quale sono stati individuati sia gli interventi esclusi dall'autorizzazione (allegato A), che quelli la cui realizzazione è sottoposta all'autorizzazione paesaggistica semplificata (allegato B).

Con l'entrata in vigore, lo scorso 6 aprile, di questo nuovo regolamento, va in pensione il Dpr 139/2010, che ha regolato, fino a quella data, il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità. L'emanazione di un regolamento per l'individuazione degli interventi per i quali non è necessaria l'autorizzazione ordinaria e per lo snellimento e la semplificazione dei procedimenti, è prevista dal Codice dei beni culturali (il Dlgs 42/2004).

Considerati anche i 42 raggruppamenti per i quali è sufficiente l'autorizzazione semplificata diventano 73 i "gruppi di opere" realizzabili nelle aree di tutela senza l'autorizzazione paesaggistica ordinaria.

Il numero degli interventi puntuali che può essere classificato di lieve entità è, però, molto più ampio. Per esempio, tra gli interventi sui prospetti e sulle coperture degli edifici, esclusi dall'autorizzazione paesaggistica, sono compresi la coibentazione degli edifici per migliorare la loro efficienza energetica, la manutenzione di balconi, terrazze o scale esterne, la sostituzione di lucernai, comignoli, parapetti; gli interventi di sistemazione delle aree di pertinenza degli edifici esistenti, per i quali occorre l'autorizzazione semplificata, comprendono le nuove pavimentazioni, gli accessi pedonali e carrabili, la realizzazione di rampe e di opere fisse di arredo.

I titoli abilitativi

Questa pluralità di lavori puntuali, che si riscontra in varie descrizioni degli interventi riportati negli elenchi dei due allegati del Dpr 31/2017, rende difficile stabilire una corrispondenza stretta e univoca tra il regime di autorizzazione paesaggistica, esclusione o semplificazione, e il tipo di titolo abilitativo richiesto per la realizzazione dell'intervento edilizio, e, cioè, se l'intervento può essere realizzato in edilizia libera oppure se serve la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila), la segnalazione certificata di inizio attività (Scia) o il permesso di costruzione. Vi sono interventi che possono essere realizzati con lo stesso titolo abilitativo, per non essendo esclusi dall'autorizzazione paesaggistica in determinati contesti, e avendo bisogno di quella semplificata in altre condizioni. Potrebbe essere questo il caso, per esempio, di alcune opere relative all'installazione di pannelli solari, oppure quello della realizzazione di alcuni interventi per il superamento delle barriere architettoniche.

Per abbinare autorizzazione paesaggistica e titolo edilizio occorre soffermarsi sulle caratteristiche dello specifico intervento.

Le opere escluse

Sugli aspetti tecnici di realizzazione degli interventi, l'articolo 4 del nuovo regolamento, prevede, limitatamente agli interventi e alle opere escluse dall'autorizzazione paesaggistica (quelli riportati nell'allegato A), che i piani paesaggistici possano dettare disposizioni e direttive per specificare, negli strumenti della pianificazione urbanistica comunale, le metodologie che devono essere applicate. Naturalmente, in attesa di indicazioni, da subito si applicano tutte le disposizioni del Dpr 31/2017.

Il rinnovo

Il procedimento di autorizzazione semplificato (previsto per gli interventi dell'allegato B) si applica pure alle richieste di rinnovo dell'autorizzazione paesaggistica, anche ordinaria rilasciata ai sensi dell'articolo 146 del Dlgs 42/2004. Devono però ricorrere diverse condizioni. La richiesta deve riguardare un'autorizzazione scaduta da non più di un anno e l'intervento almeno in parte non deve essere ancora realizzato; inoltre, il progetto per il quale si chiede il rinnovo deve essere conforme a quello originariamente autorizzato e alle altre eventuali prescrizioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina a cura di
Raffaele Lungarella

Le modifiche introdotte con il dl 50/2017. Canali esclusivi per trasmettere l'F24

Iva, giro di vite contro i furbetti delle compensazioni di crediti

Pagine a cura
DI FRANCO RICCA

Tutte le deleghe di pagamento recanti compensazioni orizzontali di crediti tributari (Iva, imposte dirette e ritenute) dei titolari di partita Iva devono transitare dal sistema informativo dell'Agenzia delle entrate: il modello F24 deve essere trasmesso esclusivamente attraverso i servizi Entratel o Fisconline, quale che sia l'importo del credito utilizzato.

Scende inoltre a 5 mila euro il limite oltre il quale, per compensare i crediti risultanti dalle dichiarazioni annuali, è obbligatorio il visto di conformità, pena la restituzione dell'importo indebitamente utilizzato con interessi e sanzioni.

Queste alcune misure contenute nella «manovrina» correttiva dei conti pubblici varata con il dl 24 aprile 2017, n. 50, pubblicato nel supplemento ordinario n. 20 alla G.U. n. 95 del 24 aprile 2017 e in vigore dallo stesso giorno.

Il nuovo giro di vite sulle compensazioni, diretto a contrastare l'utilizzo indebito dei crediti tributari, porterà all'erario benefici stimati, a regime, in complessivi 1.930 milioni annui, cifra che per il 2017 scende a 975 milioni in considerazione della diversa decorrenza degli effetti sull'Iva. Vediamo più da vicino le nuove misure introdotte dal dl n. 50/2017.

Canali esclusivi per la trasmissione del modello F24. Una prima modifica di

La stretta sulle compensazioni

- Obbligo, per i titolari di partita Iva, di trasmettere la delega F24 mediante i servizi Entratel o Fisconline dell'agenzia delle entrate)
- Riduzione da 15.000 a 5.000 euro del limite oltre il quale occorre il visto di conformità (o la sottoscrizione alternativa) sulla dichiarazione annuale
- Obbligo di restituzione del credito indebitamente compensato in violazione della prescrizione sul visto di conformità (fermi restando interessi e sanzioni)
- Impossibilità di pagare mediante compensazione le somme richieste dall'agenzia con l'atto di recupero

carattere generale è quella apportata all'art. 37, comma 49-bis, del dl n. 223/2006. Questa disposizione, che nella versione precedente imponeva l'utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate solamente per le compensazioni dei crediti Iva per importo superiore a 5 mila euro, prevede ora l'obbligo generalizzato per tutte le compensazioni, effettuate dai titolari di partita Iva, dei crediti di qualsiasi importo relativi a: Iva; imposte sui redditi e relative imposte addizionali e sostitutive; Irap; ritenute alla fonte; crediti d'imposta «speciali», da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

In sostanza, ora in avanti, i contribuenti titolari di partita Iva che intendono

utilizzare in compensazione orizzontale i predetti crediti, quale che sia l'importo, devono trasmettere la delega modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate (Entratel e Fisconline), anche avvalendosi degli intermediari abilitati all'utilizzo dei predetti servizi (in tal senso il provvedimento dell'Agenzia del 21 dicembre 2009), mentre non possono più avvalersi dei servizi di home banking o remote banking forniti da banche e Poste italiane.

L'eventuale violazione di questo obbligo non pregiudica la compensazione che sia stata effettuata legittimamente sotto il profilo dell'esistenza del credito, ma comporta, secondo l'orientamento dell'am-

ministrazione finanziaria, l'applicazione della sanzione da 250 a 2 mila euro, prevista dall'art. 11, lett. a), del dlgs n. 471/97.

Per i non titolari di partita Iva restano in vigore le disposizioni dell'articolo 11 del dl n. 66/2014, modificato dall'art. 7-querter del dl n. 193/2016, secondo cui l'utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate è obbligatorio soltanto per la trasmissione delle deleghe «a saldo zero», mentre per le compensazioni con saldo positivo i contribuenti possono anche avvalersi dei servizi telematici degli intermediari della riscossione (banche e Poste).

Obbligo del visto di conformità. Certamente più importante l'impatto delle modifiche volte a estendere la portata dell'obbligo del visto di conformità, ai fini della compensazione dei crediti risultanti dalle dichiarazioni annuali.

A tale scopo, il dl 50/2017 ha modificato sia l'articolo 1, comma 574, della legge n. 147/2013, sia l'articolo 10, comma 1, del dl n. 78/2009, riducendo da 15 mila a 5 mila euro l'importo oltre il quale la compensazione dei crediti tributari risultanti dalle dichiarazioni annuali è subordinata alla condizione che la dichiarazione dalla quale emerge il credito rechi il visto di conformità di cui all'art. 35, comma 1, lett. a), del dlgs n. 241/97, o in alternativa sia sottoscritta anche dai componenti dell'organo di contabile di cui all'art. 2409-bis c.c., i quali devono at-

stare l'esecuzione dei controlli di cui all'art. 2, comma 2, del dm n. 164/1999.

I crediti sottoposti al vincolo in esame sono quelli relativi ai seguenti tributi: Iva; imposte sui redditi, relative addizionali e imposte sostitutive; ritenute alla fonte (non più soltanto quelle di cui all'art. 3 del dpr n. 602/73, essendo questo riferimento normativo stato soppresso dal dl n. 50/2017); Irap.

Come in precedenza, l'obbligo del visto di conformità per la compensazione, oltre il nuovo limite di 5 mila euro, è circoscritto ai crediti risultanti dalle dichiarazioni, per cui resta ferma l'esclusione dei crediti infrannuali Iva risultanti dal modello TR, i quali possono pertanto continuare a essere utilizzati «liberamente» (salvi gli ulteriori vincoli); l'eventuale apposizione del visto di conformità sul modello TR è quindi utile esclusivamente al fine di fruire dell'esonerazione dalla garanzia nel caso in cui il credito venga chiesto a rimborso.

La riduzione della soglia oltre la quale scatta l'obbligo del visto, per quanto riguarda i crediti delle imposte dirette, avrà effetto già sulle dichiarazioni relative all'anno 2016, di prossima presentazione, mentre per i crediti Iva l'effetto è differito alle dichiarazioni 2018 per il periodo d'imposta 2017 (il termine per la presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa al 2016 è scaduto il 28 febbraio scorso).

© Riproduzione riservata

Se manca la conformità, c'è il recupero con interessi e sanzioni

Il dl 50/2017 ha inoltre integrato le suddette disposizioni (legge n. 147/2013 e dl n. 78/2009) al fine di stabilire che, nel caso in cui il contribuente utilizzi il credito «sopra soglia» in violazione della prescrizione del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa), oppure sulla base di un visto o della sottoscrizione apposti da soggetti non abilitati, l'ufficio procede a recuperare, con l'atto previsto dall'art. 1, comma 421, della legge n. 311/2004, l'ammontare del credito utilizzato in violazione della prescrizione normativa, insieme ai relativi interessi, e a irrogare le sanzioni. Questa previsione è diretta a superare, con riferimento alla specifica ipotesi dell'assenza o invalidità del visto di conformità, le disposizioni introdotte in occasione della revisione delle sanzioni tributarie a opera del dlgs n. 158/2015, che portano a escludere il recupero, da parte dell'amministrazione finanziaria, delle somme corrispondenti

ai crediti tributari compensati in violazione delle norme di legge, se comunque esistenti. Al riguardo, infatti, la relazione illustrativa al dlgs n. 158/2015, nel precisare che, anche nelle ipotesi in cui non si proceda al recupero del credito utilizzato, rimane fermo il recupero degli interessi dalla data di utilizzazione del credito a quella in cui il contribuente provvede a versare le sanzioni dovute, induce a ritenere che qualora sia utilizzato indebitamente in compensazione un credito esistente, l'amministrazione non deve recuperare l'importo del credito (analogamente a quanto previsto, sicuramente con maggiore chiarezza, nell'ipotesi del rimborso di un credito Iva esistente in assenza dei presupposti di legge).

Per effetto delle nuove disposizioni che il dl n. 50/2017 ha aggiunto all'art. 1, comma 574 della legge n. 147/2013 e all'art. 10, comma 1, lett. a), n. 7 del dl n. 78/2009, a decorrenza dal 24 aprile 2017 la compen-

sazione di crediti «sopra soglia» in violazione delle prescrizioni sul visto di conformità comporterà non soltanto l'irrogazione delle sanzioni (su cui appresso) e il pagamento degli interessi, ma anche il recupero del credito.

Sembra logico ritenere che, al di fuori della specifica previsione sopra descritta, l'indebita compensazione di crediti esistenti, in violazione di altre prescrizioni normative (diverse da quella sul visto di conformità), rimanga sottoposta alla disciplina introdotta dal dlgs n. 158/2015: pertanto, per esempio, qualora il contribuente utilizzi in compensazione orizzontale un proprio credito oltre il limite annuo di 700 mila euro, sarà soggetto al pagamento degli interessi e della sanzione, ma non dovrà restituire le somme compensate e «ricostituire» il credito.

Si deve segnalare, infine, che il dl n. 50/2017 ha integrato l'articolo 1, comma 422 della legge n. 311/2004,

concernente l'atto di recupero dei crediti indebitamente compensati, prevedendo che per il pagamento delle somme dovute sulla base di tale atto non è ammessa la compensazione di eventuali crediti.

Per quanto riguarda la sanzione, le violazioni in materia di compensazione dei crediti Iva hanno trovato una specifica disciplina sanzionatoria, sul piano amministrativo, con la revisione delle disposizioni contenute nel dlgs n. 471/1997 a opera del dlgs n. 158/2015. In tale sede, nell'ambito della riformulazione dell'articolo 13 del dlgs n. 471/97, è stato espressamente stabilito che l'utilizzo in compensazione di crediti esistenti, ma in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di legge, salva l'applicazione di disposizioni speciali, è punito con la sanzione del 30% (la stessa sanzione era applicata anche precedentemen-

continua a pag. 7

Precedenza ai debiti scaduti

Tra i vincoli, il limite monetario annuo

L'obbligo del visto di conformità oltre la nuova soglia di 5 mila euro e l'obbligo di trasmettere il modello F24 attraverso i servizi telematici dell'Agenzia, descritti nella pagina precedente, non sono i soli vincoli che gravano sulle compensazioni «orizzontali» (o «esterne») dei crediti secondo le disposizioni dell'art. 17 del dlgs n. 241/1997.

L'obbligo di precedenza per i debiti scaduti. Prima di procedere alle compensazioni orizzontali di crediti erariali, occorre anzitutto prestare attenzione all'obbligo di precedenza stabilito dall'art. 31 del dl n. 78/2010. Secondo questa disposizione, la compensazione dei crediti dell'art. 17, comma 1, del dlgs n. 241/97, relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, per i quali è scaduto il termine di pagamento. In caso di inosservanza del divieto, si applica la sanzione del 50% dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento, fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato. La sanzione non può essere applicata fino al momento in cui sull'iscrizione a ruolo penda contestazione giudiziale o amministrativa e non può essere comunque superiore al 50% di quanto indebitamente compensato. La sanzione, applicata dagli uffici mediante l'atto di contestazione di cui all'art. 16 del dlgs n. 472/1997, è definibile in via agevolata con il pagamento di un terzo, ai sensi del comma 3 di detto articolo. I debiti scaduti possono comunque essere estinti mediante compensazione. L'art. 31 del dl n. 78/2010, infatti, consente il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte, con le modalità stabilite dal dm 10 febbraio 2011 (è da ritenere che, ai sensi della nuova disposizione introdotta dal dl n. 50/2017, la compensazione non sia ammessa per le somme derivanti dall'atto di recupero di compensazioni indebite). Il pagamento è effettuato dai contribuenti mediante compensazione dei crediti relativi alle imposte medesime, attraverso il sistema del versamento unificato. Il pagamento con compensazione è ammesso anche per gli oneri accessori relativi alle imposte erariali iscritte a ruolo, comprensivi degli aggi e delle spese a favore dell'agente della riscossione, nonché per le imposte erariali la cui riscossione è affidata all'agente della riscossione in base ad accertamenti esecutivi. Il pagamento va eseguito utilizzando il codice tributo «RUOL», denominato «pagamento mediante compensazione delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e

relativi accessori». Al fine di prevenire abusi, l'art. 8 del dlgs n. 159/2015 ha stabilito che «i crediti oggetto di compensazione in misura eccedente l'importo del debito erariale iscritto a ruolo sono oggetto di rimborso al contribuente secondo la disciplina e i controlli previsti dalle singole leggi d'imposta». La disposizione mira a evitare che, simulando un errore nel pagamento del ruolo mediante compensazione (per esempio, spendita di un credito Iva di 200 mila euro per pagare una cartella di 20 mila euro, con un'ecce-

zione non dovuta di 180 mila euro), il contribuente ottenga la restituzione dell'eccedenza dall'agente della riscossione. Il divieto di compensazione posto dall'art. 31 riguarda esclusivamente i crediti relativi a imposte erariali quali le imposte dirette, l'Iva e le altre imposte indirette, sicché sono esclusi i tributi locali e i contributi di qualsiasi natura. Tra le imposte che precludono la compensazione rientrano anche l'Irap e le addizionali ai tributi diretti, nonché i debiti per ritenute alla fonte relative alla stessa tipologia di imposte sopraindicata. Ai fini dell'individuazione dei debiti per imposte erariali che fanno scattare il divieto, sono esclusi i contributi e le agevolazioni erogati a qualsiasi titolo sotto forma di credito d'imposta, anche se vengono indicati nella sezione «erario» del modello F24.

Il divieto scatta in presenza di ruoli scaduti di qualsiasi tipologia, sia ordinari che straordinari, sia per iscrizioni a titolo definitivo che provvisorio: ciò che rileva è solamente l'avvenuta scadenza del termine di pagamento del debito. Il divieto non opera, quindi, nel caso di debiti iscritti a ruolo ma non ancora scaduti al momento del versamento; la compensazione è effettuabile, per esempio, entro 60 giorni dalla notifica della cartella. Il divieto non opera neppure in presenza di ruoli per i quali sia concessa una sospensione. Con riferimento alle procedure concorsuali, la presenza di debiti erariali iscritti a ruolo nei confronti del fallito, scaduti e non pagati, ma maturati in data antecedente all'apertura della procedura, non è ostativa alla compensazione tra i crediti e i debiti erariali formati, invece, nel corso della procedura stessa.

Per la determinazione della soglia di 1.500 euro si deve fare riferimento agli importi scaduti al momento del versamento. Nel caso di più cartelle per importi e per scadenze diverse, occorrerà verificare il complessivo debito scaduto ancora in essere al momento dell'effettuazione del versamento e conseguentemente, in caso di pagamento parziale avvenuto in data anteriore a quella in cui si intende procedere alla compensazione, occorrerà fare riferimento all'ammontare del debito residuo nel giorno di presentazione del modello F24.

Ulteriori vincoli sui crediti Iva. Per quanto riguarda, in modo specifico, la compensazione dei crediti Iva, si deve ricordare in primo luogo che ai sensi dell'art. 30 della legge n. 724/1994, per le società e gli enti

non operativi (c.d. società di comodo), il credito risultante dalla dichiarazione annuale non è rimborsabile, né utilizzabile in compensazione orizzontale.

In secondo luogo, ai sensi delle disposizioni introdotte con l'articolo 10 del dl n. 78/2009, la compensazione dei crediti (annuali o infrannuali) per importi superiori a 5 mila euro annui può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge; in ogni caso, le compensazioni dei crediti infrannuali possono essere effettuate solo successivamente alla presentazione dell'istanza di rimborso/compensazione (modello TR).

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che il tetto di 5 mila euro, oltre il quale è obbligatoria la previa presentazione della dichiarazione, è riferito all'anno di maturazione del credito e non all'anno solare di utilizzo in compensazione, ed è calcolato distintamente per ciascuna tipologia di credito Iva (annuale o infrannuale). Pertanto, i contribuenti che possono compensare sia crediti Iva annuali sia crediti trimestrali, nello stesso anno solare hanno a disposizione crediti relativi a due anni di imposta, ossia due distinti plafond liberamente spendibili cui fare riferimento: il primo relativo al credito Iva annuale, il secondo relativo alla sommatoria dei crediti trimestrali. Per esempio, il contribuente che nel 2017 presenta:

- la dichiarazione Iva relativa all'anno d'imposta 2016 da cui emerge un credito da utilizzare in compensazione pari a 80 mila euro;
- due modelli Iva TR, per il primo e secondo trimestre 2017, con richiesta di compensazione di crediti pari rispettivamente a 20 mila e 30 mila euro,

dispone di un plafond di 5 mila euro riferito al credito annuale, spendibile in F24 con codice tributo 6099 anno 2016, nonché di un plafond di 5 mila euro riferito alla somma dei crediti trimestrali spendibile rispettivamente con i codici tributo 6036 e 6037 anno 2017.

Entro la soglia di 5 mila euro, il credito dell'anno precedente può essere utilizzato in compensazione orizzontale senza attendere la presentazione della dichiarazione, già dal 1° gennaio dell'anno successivo; oltre detto limite, ogni ulteriore compensazione, anche se di importo inferiore a 5 mila euro, può effettuarsi solo dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale. Per utilizzare il credito trimestrale entro la soglia di 5 mila euro, occorre comunque presentare prima il modello TR.

SEGUE DA PAG. 6

te, in base a un'interpretazione sistematica dell'amministrazione finanziaria).

La lettura delle disposizioni del nuovo articolo 13 induce a sostenere che la sanzione del 30% prevista per l'indebita compensazione di crediti esistenti possa essere definita in via agevolata ai sensi dell'art. 16 del dlgs n. 472/1997. Va infatti rilevato che l'articolo 17, comma 3, del dlgs n. 472/97, esclude dalla definizione agevolata le sanzioni per omesso versamento delle imposte, anche se risultanti dalle liquidazioni ex artt. 36-bis e 36-ter del dpr 600/73 e 54-bis del dpr n. 633/72: queste fattispecie sono previste nei primi due commi del nuovo art. 13, mentre

l'indebita compensazione di crediti esistenti è collocata nel comma 4. Se questa chiave di lettura è corretta, essa vale ovviamente per tutti i casi di compensazioni di crediti esistenti, ma utilizzati in violazione di legge, compresa l'ipotesi dell'assenza o invalidità del visto di conformità.

Si rammenta, infine, che l'indebita compensazione oltre l'importo annuo di 50 mila euro costituisce reato ai sensi dell'art. 10-quater del dlgs n. 74/2000, punibile:

- con la reclusione da sei mesi a due anni, se si tratta di crediti esistenti;
- con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni, se si tratta di crediti inesistenti.

Casa, farmaci, polizze: tutte le trappole della precompilata

Da domani via a modifiche e invio per il modello 730 Su «Redditi» sarà possibile intervenire dall'11 maggio

Dichiarazione dei redditi precompilata, atto terzo. Da domani – martedì 2 maggio – i contribuenti potranno modificare, integrare o accettare il modello 730 predisposto dal fisco per il terzo anno di fila, dopo le campagne 2015 e 2016. Chi vuole o deve presentare il modello Redditi PF (il vecchio Unico) potrà invece intervenire con i ritocchi a partire da giovedì 11 maggio.

In un caso e nell'altro, per individuare le aree da rettificare o completare, sarà bene partire dal Foglio informativo riportato in coda al modello precompilato, oppure dalla sezione «Visualizza i dati» nel sito dedicato delle Entrate. Da qui si può vedere quali dati sono stati utilizzati dal fisco per predisporre la dichiarazione, quali mancano e quali, invece, sono stati lasciati soltanto nel Foglio informativo, come nel caso dei bonifici per le ristrutturazioni edilizie e il risparmio energetico effettuati nel 2016 (il percorso punto per punto è riassunto nei grafici in pagina).

Chi ha già visto il modello

Fino a venerdì scorso, gli accessi al sito delle Entrate sono stati 1,2 milioni da parte di quasi 846mila «soggetti distinti», cioè singoli contribuenti che hanno utilizzato il Pin Fisconline o le altre credenziali abilitate (per lo più, il Pin dispositivo dell'Inps e quello di NoiPa per i dipendenti pubblici). Sono numeri che all'Agenzia guardano con soddisfazione, considerando che la precompilata è scaricabile dal 18 aprile e che poco meno di 2 milioni di contribuenti l'anno scorso hanno scelto l'invio con il fai-da-te dal sito delle Entrate.

Nel 95,2% dei casi, gli utenti che hanno salvato sul proprio computer la dichiarazione hanno optato per il 730, mentre gli altri hanno scelto di “generare” per il download il modello Redditi PF. Il grosso degli interessati, quindi, può iniziare già da domani a correggere la precompilata ed eventualmente ad accettarla. Anche se – come già negli anni scorsi – conviene effettuare le modifiche e salvare il modello senza inviarlo definitivamente, dato che per il 730 c'è tempo fino al 24 luglio e per il modello Redditi fino al 2 ottobre.

Gli oneri da integrare

I circa 30 milioni di dichiarazioni precompilate messe a disposizione quest'anno di contribuenti, Caf e professionisti sono più ricchi di dati. Ci sono, ad esempio, le spese comunicate dagli amministratori condominiali e i rimborsi delle tasse universitarie, ma è soprattutto tra le spese mediche che i dati sono aumentati, grazie alle informazioni trasmesse per la prima volta da ottici, parafarmacie e altri operatori sanitari, oltre alle informazioni sui farmaci da banco, che l'anno scorso il fisco preferì non utilizzare (non tutte le farmacie le avevano inviate correttamente).

In tutto, le Entrate hanno caricato spese sanitarie sostenute nel 2016 per un ammontare di 29 miliardi. È un dato che supera di gran lunga tutte le spese mediche portate in detrazione per l'anno precedente dai contribuenti (16,7 miliardi).

L'operazione precompilata, quindi, pare far emergere una mole di oneri teoricamente detraibili, ma non sfruttati dai contribuenti.

Di certo, influisce il fatto che più di 11 milioni di contribuenti su 40,7 non presentino alcuna dichiarazione e si facciano bastare la certificazione unica (Cu), senza quindi far valere alcuna detrazione nel Quadro E. Ma potrebbe pesare anche il fenomeno dell'incapienza per i soggetti a basso reddito, oltre all'eventualità che molti scontrini siano andati persi. Dopotutto, la stragrande maggioranza dei contribuenti passa ancora tramite gli intermediari, che non possono fare a meno dei documenti giustificativi.

Gli indici di errore

Per chi decide di affrontare le correzioni con il fai-da-te, anche quest'anno la variabile decisiva sarà la qualità dei dati precaricati dal fisco.

Pur in assenza di rilevazioni ufficiali, l'anno scorso – alla seconda campagna della precompilata – le analisi svolte per «Il Sole 24 Ore» dal Caf Acli su un campione di 1,2 milioni di dichiarazioni mostrarono un leggero miglioramento rispetto alla stagione del debutto, ma anche un tasso di correzioni ancora molto elevato, con alcuni settori decisamente critici (i dati sono riassunti nei grafici a lato).

Il Quadro B dei fabbricati è senz'altro una delle zone più delicate, specialmente nel caso degli immobili locati (ma non solo): qui, nel 2016 le cifre precaricate sono state corrette sei volte su dieci.

Più in generale, bisogna fare attenzione a tutte le situazioni potenzialmente anomale: variazioni di residenza, presenza di più rapporti di lavoro, pensionamento avvenuto nel 2016, surroga o rinegoziazione del mutuo, figli neonati o che hanno compiuto i tre anni, successioni. Sono tutti fattori di rischio che potrebbero imporre correzioni al modello.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cristiano Dell'Oste

Giovanni Parente

Riscossione. Scaduto il termine del 21 aprile rimane la possibilità di attivare le dilazioni o chiedere di essere riammessi

Quattro chance dopo la rottamazione

Dall'autotutela alla rateazione i rimedi per chi non aderito alla sanatoria delle cartelle

Passato il termine di venerdì 21 aprile per la presentazione delle istanze di rottamazione delle cartelle esattoriali, per chi non ha voluto o potuto aderire è il momento di verificare le alternative disponibili. In particolare, si tratta di valutare se e come è possibile evitare o dilazionare il pagamento, e come inibire nuove azioni da parte dell'ente della riscossione.

L'istanza di autotutela

Se si ritiene che il carico affidato a Equitalia non sia dovuto, è sempre possibile chiederne l'annullamento all'ente impositore attraverso la presentazione di un'istanza di autotutela con cui si chiede di correggere l'errore. Non ci sono limiti temporali da rispettare, essendo sempre possibile presentare la domanda in carta semplice. Se poi il debito sarà annullato, in tutto o in parte, l'ente impositore invierà all'agente della riscossione lo "sgravio", cioè l'ordine di annullare il debito.

Inoltre, nell'ipotesi che non siano ancora spirati i termini per impugnare l'atto (60 giorni dalla notifica), è possibile proporre ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria competente (Commissione tributaria provinciale se il debito è erariale).

Infine, se le somme richieste sono state già pagate o sgravate o annullate con una sentenza del giudice o, ancora, prescritte è possibile, entro 60 giorni dalla notifica della cartella, chiedere all'agente della riscossione la sospensione delle misure cautelari, in attesa dell'esito delle verifiche con l'ente impositore.

Dilazione (anche parziale)

Chi non può pagare i debiti in un'unica soluzione, per inibire nuove azioni dell'agente della riscossione e ottenere la sospensione di quelle eventualmente già avviate, deve verificare la possibilità di ottenere un piano di dilazione.

L'istanza consente di scegliere gli atti da rateizzare: per gli importi fino a 60mila euro, la dilazione viene concessa automaticamente, senza dimostrare lo stato di difficoltà economica. L'importo minimo di ciascuna rata, in base alle indicazioni di Equitalia, è pari a 50 euro.

Inoltre, è possibile richiedere una proroga della dilazione ottenuta, a condizione che non si sia verificata la decadenza; oppure, al verificarsi di determinate condizioni, un piano di dilazione "straordinario" sino a 120 rate mensili.

Riammissione

Nel caso in cui il contribuente sia decaduto da una precedente dilazione per il mancato pagamento di cinque o otto rate anche non consecutive, non tutto è perduto. Infatti, a seguito del Dl 113/2016, per le dilazioni concesse da Equitalia, il debitore decaduto può sempre essere riammesso se paga in un'unica soluzione le rate scadute, a prescindere dagli importi da rateizzare e senza dover dimostrare lo stato di difficoltà finanziaria.

Prescrizione

Per debiti molto vecchi, infine, è opportuno verificare l'intervenuta prescrizione o l'eventuale notifica di atti interruttivi.

Ai fini della riscossione le imposte sui redditi, l'Iva e l'Irap, nonché le imposte di registro e sulle successioni soggiacciono all'ordinario termine di prescrizione di dieci anni. Si prescrivono in cinque anni, invece, i contributi previdenziali e assistenziali, i tributi locali e i contributi consortili, così come le sanzioni tributarie.

Tuttavia, i termini si interrompono qualora dopo la notifica della cartella di pagamento o dell'accertamento esecutivo o dell'avviso di addebito Inps, l'agente della riscossione notifichi atti successivi alla prima richiesta di pagamento delle somme come, ad esempio, il preavviso di fermo di beni mobili registrati, l'intimazione ad adempiere, la comunicazione di iscrizione di ipoteca o direttamente atti esecutivi, quali il pignoramento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina a cura di

Rosanna Acierno

G+1

TUTTI I COMUNI

SPORT TEMPO LIBERO ECONOMIA TRENTINO NEVE ITALIA MONDO FOTO VIDEO RISTORANTI ANNUNCI LOCALI PRIMA

Sei in: [TRENTO](#) > [CRONACA](#) > [PERITI INDUSTRIALI, LA CRESCITA PASSA...](#)

Periti industriali, la crescita passa dal multilinguismo

TRENTO. Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della Provincia di Trento a confronto questo pomeriggio. A partire dalle 14 il Centro Congressi Interbrennero di via Innsbruck, a Trento,...

28 aprile 2017



TRENTO. Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della Provincia di Trento a confronto questo pomeriggio. A partire dalle 14 il Centro Congressi Interbrennero di via Innsbruck, a Trento, ospiterà l'assemblea annuale del collegio. L'argomento scelto per l'approfondimento di quest'anno, «Futuro globale», guarda al nuovo panorama formativo e ai nuovi percorsi di ingresso nella professione, e quindi nell'albo, che si sono andati delineando dopo l'approvazione della legge 89 del 2016, che ha creato una nuova laurea professionalizzante, destinata ad affiancarsi, almeno in un primo tempo, sia alle lauree in ingegneria già esistenti, sia ai corsi Its, curati dagli istituti tecnici, nei quali vengono combinati studio e pratica nelle aziende.

Lorenzo Bendinelli, presidente del Collegio dei periti industriali di Trento, spiega: «Il futuro dei periti industriali iscritti all'Albo, come quello di tutte le professioni intellettuali si basa su innovazione, formazione ricerca e sviluppo. Noi crediamo molto in questo orientamento ed è per migliorare la nostra formazione ed innovare, che alla nostra assemblea di venerdì parleremo di questo nuovo percorso per esercitare la professione creato da una legge statale ed anche dell'inserimento del trilinguismo nella formazione».

Volete innalzare la soglia rispetto al resto del Paese?

«A seguito della nuova legge, che vuole armonizzare l'offerta formativa italiana a quella dei paesi più evoluti d'Europa, introducendo la laurea come requisito obbligatorio per l'iscrizione all'Albo dei periti industriali, ci troviamo al centro di una più ampia trasformazione nell'offerta formativa Italiana».

Lauree professionalizzanti con nuove opportunità?

«Dovranno rappresentare un primo scalino verso il futuro mercato globale. Bisognerà però compiere ulteriori passi per ottenere la tanto auspicata crescita, acquisendo nuove competenze, multilinguismo, networking e aggiornamento continuo».

Come si rapportheranno le lauree professionalizzanti con l'attuale offerta formativa tecnica?

«Nel convegno analizzeremo se esistono attualmente nel nostro Paese politiche di armonizzazione delle varie esperienze: nell'alta formazione, nel mondo universitario, nel mondo dell'impresa e delle professioni e quali saranno i loro rapporti. Gli ospiti che abbiamo invitato potranno portare un contributo molto interessante al dibattito».



Sarà presente al convegno anche il presidente della Provincia Ugo Rossi, con lui riuscirà facile discutere di trilinguismo...

«La presenza del governatore sarà determinante per fissare i passi da compiere per attivare le lauree professionalizzanti trilingui. Il confronto coinvolgerà anche Enrico Zaninotto, professore ordinario di Economia, la dirigente Liceo Linguistico "Sophie Scholl" Maria Silvia Boccardi e il dirigente dell'ITT Buonarroti

- Pozzo Paolo Dalvit. In rappresentanza di Confindustria ci sarà Marco Giglioli, al quale si aggiungeranno i vertici della categoria, ovvero il presidente del Consiglio nazionale dei periti industriali Giampiero Giovannetti ed il presidente dell'Eppi, la cassa previdenziale, Valerio Bignami».

Stampa

28 aprile 2017



Arpinge, guadagnare con l'economia reale la ricetta delle tre Casse

LA SOCIETÀ CREATA NEL 2014 DAGLI ENTI DI PREVIDENZA DI GEOMETRI, INGEGNERI E ARCHITETTI, E PERITI INDUSTRIALI, HA GIÀ RAGGIUNTO UN UTILE NEL 2016. "IL TARGET È L'INVESTIMENTO IN PICCOLE OPERE FINO A 50 MILIONI"

Adriano Bonafede

Roma

Gia alla sua presentazione iniziale - nel settembre 2014 - i presidenti di Cipag (cassa geometri), Inarcassa (ente di previdenza di ingegneri e architetti) ed Eppi (cassa periti industriali), soci fondatori di Arpinge, la società costituita tre anni fa per investire nell'economia reale, avevano avuto un moto di orgoglio. Esattamente quando aveva preso la parola Nicolas Frizli, direttore generale del World Pension Fund Council (Wpfc), l'organizzazione internazionale dei fondi pensione. Frizli ebbe parole di elogio per l'iniziativa delle tre casse, sottolineando come "per una volta" l'Italia si era mossa prima e meglio di altri paesi: «Usa e Olanda stanno procedendo molto lentamente e con difficoltà burocratiche, mentre l'esempio della Gran Bretagna è proprio quello che non deve esser fatto».

A tre anni di distanza, e dopo che Arpinge è stata chiamata in due assemblee internazionali consecutive del Wpfc a presentare il proprio modello di business agli altri investitori previdenziali, i tre presidenti possono esser soddisfatti anche per un altro motivo, non secondario: il bilancio del terzo anno si è chiuso in utile, anticipando il raggiungimento del *break even point* rispetto a iniziative analoghe. L'e-



sperienza di Arpinge dimostra dunque che le casse professionali hanno saputo mettere in moto un meccanismo virtuoso che premia loro, per i rendimenti annuali a doppia cifra di questi investimenti, ma anche i territori dove vengono realizzate le iniziative. Si va dai parcheggi (a Parma) all'efficientamento energetico di centri commerciali (come il progetto Free Conad), dalla generazione elettrica da fonti rinnovabili (come l'investimento idroelettrico in Basilicata) al fotovoltaico (L'Aquila, Pescara e Teramo).

L'attenzione è concentrata su piccole e medie opere, fino a 50 milioni di euro fino ad oggi, una "terra di nessuno" dove la difficoltà di realizzare un'infrastruttura, e non soltanto per la mancanza di fondi, è sempre stata grande. «Si dice che non ci siano progetti - dice Federico Merola, amministratore delegato della società - ma la verità è



Federico Merola, amministratore delegato di Arpinge, la società creata da tre casse professionali. Nella foto grande, un impianto della Conad del Tirreno

che, se ci sono bisogni insoddisfatti, arrivano anche i progetti. Quello che manca sono i soggetti capaci di strutturare progetti "bancabili" ed eleggibili per investitori istituzionali. Noi facciamo questo complicato mestiere del promotore, e non è un caso che la metà dei nostri dipendenti venga dall'economia reale e non dalla finanza».


Arpinge copre un vuoto che in Italia c'è sempre stato, la mancanza di "promotori" che non fossero necessariamente costruttori. Questi ultimi, hanno fatto anche cose egregie ma in alcuni casi sono in evidente conflitto d'interesse. Invece Arpinge è un promotore "puro": non guadagna anche dalla costruzione, quindi il progetto viene realizzato soltanto se è capace di produrre valore.

La società è in qualche modo un esempio di quel che possono fare le casse di previdenza priva-


COME LAVORA ARPINGE

Sul totale valore investimento (asset value)

Asset allocation




Ripartizione geografica



IL PAREGGIO DI BILANCIO

Evoluzione risultato netto, in milioni di euro



te ma anche i fondi pensione e le assicurazioni se mettono in moto un meccanismo virtuoso d'investimento nell'economia reale, che i governi italiani degli ultimi anni hanno cercato di agevolare, eliminando certi vincoli di destinazione delle risorse, ma senza raggiungere per ora lo scopo. Il problema dell'economia italiana è che molto spesso mancano ad enti locali e piccole e medie imprese risorse finanziarie e competenze specialistiche. I fondi possono venire da chi deve investire i soldi degli assicurati o dei lavoratori alla ricerca di rendimenti. Mettere insieme chi cerca buoni rendimenti, chi ha le competenze tecniche e chi ha bisogno di opere è il problema principale. Arpinge può essere un esempio, e per una volta l'Italia non è l'ultima nel mondo. Il dilemma per il governo è come moltiplicare queste esperienze.

© RIPRODUZIONE RISERVATA